

COMUNE DI TREVILOLO

Provincia di Bergamo

**CRITERI PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO
NELLA FRAZIONE RONCOLA**

approvato con deliberazione consiliare
n. 31 in data 9 settembre 2005

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSA

I presenti criteri traggono fondamento da norme legislative e di indirizzo dello Stato, ed in particolare dalle norme che la Regione Lombardia ha emanato con bando FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per il supporto alla riqualificazione dei servizi commerciali e sviluppo dei servizi di prossimità.

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze ed attribuzioni, indirizza e coordina, a livello locale, gli interventi pubblici e privati volti ad offrire sostegno diretto alle imprese per riequilibrare sul territorio le forme distributive, contribuendo al mantenimento del commercio al dettaglio nelle zone marginali.
2. Nell'ambito delle sopracitate attribuzioni e finalità, con i presenti criteri di indirizzo, il Comune disciplina l'assegnazione di contributi economici a sostegno delle imprese che intendono avviare l'apertura e mantenere in attività esercizi commerciali di vicinato nella frazione Roncola del Comune di Treviolo, caratterizzata da carenza di dette strutture.

Art. 2 - Tipologia delle attività ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le attività di commercio al dettaglio di vicinato appartenenti al settore alimentare in forma esclusiva o prevalente rispetto ad altre tipologie merceologiche.

Art. 3 - Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili al contributo indicato al comma 2 del precedente articolo 1, le spese sostenute e documentate dai titolari delle imprese commerciali o da soggetti che esercitano l'attività commerciale di vicinato nella frazione Roncola di Treviolo.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo sono computabili le spese sostenute per le operazioni relative all'acquisto di beni e attrezzature; oneri di locazione dei locali previsti da regolare contratto di affitto, spese di gestione dell'esercizio (per energia elettrica, utenza telefonica dell'esercizio, acqua potabile, per la gestione del condominio).
3. Sono escluse dal computo le spese inerenti tasse ed imposte derivanti dall'esercizio di impresa, spese inerenti l'accensione di prestiti o mutui in qualsiasi forma concessi, spese bancarie a qualsiasi titolo sostenute.

Art. 4 - Entità del contributo

1. Il Comune pone a disposizione annualmente le risorse destinate alle finalità sopra indicate, stanziandole in apposito capitolo di bilancio.
2. Il singolo contributo è riconosciuto ed erogato con cadenza annuale e non potrà essere superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di € 1.500,00 e la sua entità può essere determinata in rapporto ai servizi offerti e garantiti.
3. L'entità del contributo iscritto a bilancio potrà altresì variare in relazione alle situazioni della rete commerciale locale e delle necessità che si potranno a tal fine riscontrare.

Art. 5 - Condizioni per la richiesta del contributo

1. I soggetti che intendono ottenere il contributo devono, rispettare le seguenti condizioni:
 - attivare l'esercizio commerciale ottenendo la prescritta autorizzazione amministrativa o l'atto di abilitazione e/o assenso prescritto dalla vigente normativa in materia;
 - esercitare concretamente l'attività da almeno un anno;
 - essere in regola con le norme in materia di assistenza e previdenza contributiva del titolare, preposto e del personale dipendente eventualmente assunto;
 - essere in regola con le denunce e non in condizione di morosità rispetto ai servizi e alle utenze attivate nell'esercizio.

Art. 6 - Presentazione delle domande - Istruttoria tecnica

1. La domanda di contributo deve essere integrata e/o completata con la seguente specifica documentazione:
 - dettagliata relazione tecnica descrittiva dell'esercizio;
 - copia conforme delle fatture quietanzate inerenti le erogazioni dei servizi o dei beni strumentali acquistati;
 - ogni altro documento ritenuto utile per l'esame della domanda.
2. La domanda, munita di istruttoria eseguita da Comando della Polizia Locale – Ufficio Commercio, è esaminata dalla Giunta Comunale che si esprime in merito quantificando l'importo della spesa ammissibile. Dalla quantificazione sono in ogni caso esclusi gli importi delle spese ritenute superflue o non ammissibili a contributo, determinando l'entità del contributo da erogare.
3. Delle decisioni viene data comunicazione al richiedente entro 60 giorni.

Art. 7 - Erogazione del contributo

1. Il contributo determinato ai sensi del precedente articolo 4, sarà erogato previa effettuazione delle verifiche tecnico-amministrative comportanti anche sopralluogo di verifica.
2. L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione dopo almeno un anno dall'attivazione dell'esercizio commerciale.